AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 612 DEL 03/04/2025

OGGETTO

DELIBERA DI PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO N. 464/2025, R.G. 968/2023, REP. 470/2025 E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE

Proponente: UFFICIO LEGALE Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 629/25

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

Premesso che:

- con sentenza n.464/2025 dell'11.03.2025, r. g. n. 968/2023, Rep. n. 470/2025, acquisita al Protocollo n. 26238, la Corte D'Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 704/2023, così disponeva:
 - "la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
 - 1. dichiara l'estinzione del processo nel rapporto tra l'ASL n. 8 Berica e la compagnia Lig Insurance S.A., poi Lig Imob Investment s.r.l., ora International Soft Consult s.r.l.;
 - 2. in riforma della sentenza indicata in epigrafe, condanna l'ASL n. 8 Berica a risarcire i danni, pagando a [ll'attore] \in 15.555,00, oltre interessi legali ex art. 1284, 1° comma cc alla presente sentenza al saldo:
 - 3. condanna l'ASL n. 8 Berica a rifondere le spese di lite, liquidate per il primo grado in \in 2.540,00, e per l'appello in \in 1.984,00, oltre accessori di legge, e onere di CTU; distrazione a beneficio del procuratore che si è dichiarato antistatario;
 - 4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. L. vo 196/2003".
- Il contenzioso di cui al presente provvedimento trae origine da una richiesta risarcitoria, acquisita al prot. n. 13756 del 26.02.2015, tempestivamente segnalata, tramite il loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia di assicurazioni LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), con cui l'ex ULSS 6 di Vicenza (ora ULSS 8 Berica) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile per il biennio 2014/2015;
- Con deliberazione n. 433 del 30.3.2023 "LIG Insurance S.A. / Azienda ULSS 8 Berica. Avvio di azioni a tutela del credito erariale avanti al Tribunale di Bucarest, Romania, ed al Fondo di garanzia degli assicurati rumeno. Conferimento dell'incarico defensionale", l'Azienda si è determinata a coltivare il tentativo di recupero degli esborsi dovuti ai Terzi danneggiati, in esito alla sentenza n. 3270 in data 29.06.2023, agli atti, con la quale il Tribunale di Bucarest ha dichiarato il fallimento della società International Soft Consult s.r.l., già LIG Insurance S.A.;
- Preso atto peraltro che, con delibera n. 719 del 3.05.2024, a fronte dell'incertezza dell'esito dei tentativi di recupero del credito presso le Autorità Rumene e dei relativi costi (non recuperabili dalla procedura eventualmente azionabile presso il locale Fondo di garanzia), l'Azienda ha ritenuto fissare la soglia di euro 40.000,00, al di sotto della quale i crediti che, medio tempore, verranno a maturazione nei confronti di LIG non saranno coltivati.

Vista la nota con cui l'Avv. Boccuni ha trasmesso il suo motivato parere in merito, acquisita al Prot. n. 26247/2025, in cui precisa:

- che seppur soccombente l'Azienda nell'aspetto processuale dell'estinzione in riferimento a LIG Insurance, un eventuale ricorso in Cassazione sul punto si presenta di dubbia fondatezza oltre che di utilità;
- sulla questione di merito, l'eventuale impugnazione si rivelerebbe rischiosa sia sotto il profilo dell'inammissibilità, sia per il rischio di una eventuale nuova valutazione del materiale probatorio, meno favorevole di quella attuale;
- a quanto precede si aggiunge che a parere del legale la valutazione del danno si rivela corretta ed ha escluso alcune delle poste di danno oggetto della domanda dell'appellante;

Ritenuto quindi opportuno, come indicato dal Difensore dell'Ente, considerati i costi di procedura, l'alea sottesa al giudizio e gli importi contenuti in discussione, soprassedere dall'impugnare la summenzionata decisione in via principale in Cassazione, conservando la facoltà di proporre appello incidentale qualora ciò si rendesse funzionale alla tutela delle ragioni dell'Azienda sanitaria, alla luce di eventuali iniziative assunte dalle Controparti.

Ritenuto di prendere atto della summenzionata decisione della Corte D'Appello di Venezia e procedere alla liquidazione degli importi ivi previsti.

Atteso che con la nota del 19.03.2025 l'Avv. Boccuni ha trasmesso i conteggi prevenuti da controparte ed in particolare € 3.906,00 per spese di CTU, € 7.950,05 per spese legali di controparte, € 19.459,00 per il danno liquidato all'appellante.

Considerato, altresì, che controparte, con la medesima comunicazione del 19.03.2025, ha trasmesso Procura Notarile all'incasso, sottoscritta dall'attore a favore di Etrusca Risarcimenti s.r.l.

Visto il parere dell'Avv. Boccuni nella sua nota del 28.03.2025 Prot. n. 32941, con cui ha rilevato che, a fronte della validità della Procura all'incasso, il rifiuto di pagamento al procuratore potrebbe esporre l'Azienda a responsabilità, rischiando eventuali iniziative esecutive di controparte, mentre il pagamento al procuratore avrebbe effetto liberatorio per l'Ente.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1. di prendere atto della sentenza n. 464/2025 dell'11.03.2025, Rep. n. 470/2025, acquisita al Protocollo n. 26238, resa a definizione del giudizio r. g. n. 968/2023 avanti la Corte D'Appello;
- 2. di prestare acquiescenza e di non impugnare in via principale la decisione della Corte D'Appello di Venezia n. 464/2025 avanti la Corte di Cassazione, salva la necessità di resistere nel giudizio che Controparte dovesse eventualmente radicare, ritenendo quindi la facoltà di dispiegare in quella sede ogni opportuna difesa, anche di promuovere ricorso incidentale;
- 3. per quanto espresso in premessa, qui integralmente richiamato, al fine di evitare l'alea ed i costi del giudizio di esecuzione, di comporre la controversia con origine la domanda risarcitoria n. S10620150007 e di liquidare l'importo spettante all'appellante, ed in particolare l'importo di € 27.409,05 a favore di Etrusca Risarcimenti s.r.l., come da procura notarile del Notaio Michele Dal Maso Rep. 2953 secondo le modalità ivi indicate;

- 4. di disporre che il costo del presente provvedimento sarà imputato al conto 1202000026 Fondo sinistri LIG e che, per tale importo, si provvederà ad inoltrare richiesta di rimborso ad Azienda Zero, ai sensi del Decreto n. 54 del 06/11/2023 del Direttore Direzione Programmazione e Controllo SSR;
- 5. di soprassedere, per le ragioni espresse in premessa, dal coltivare il tentativo di recupero del credito avanti al Fondo di Garanzia Rumeno in relazione alla richiesta risarcitoria, acquisita al prot. n. 13756 del 26.02.2015;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo (dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario (dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE (Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI